

PROPOSTA DI LEGGE “Interventi finalizzati alla Spesa Solidale”

3^A COMM. CONSILIARE

RELAZIONE

2^A COMM. CONSILIARE

“Probabilmente al giorno d’oggi l’unico problema economico che richiede una soluzione d’emergenza è quello della distribuzione. Ci sono beni a sufficienza, c’è un eccesso di capacità di produrre beni in sovrabbondanza. Perché dovrebbe esserci chi muore di fame?” (cit. Ezra Pound).

Da questo assunto prende le mosse la presente proposta di legge, che ha lo scopo principale di intervenire a limitare, quanto più possibile, l’oltraggioso fenomeno del cibo “ancora buono” e, quindi, perfettamente commestibile, che diviene spazzatura, in spregio alle tante, troppe, persone bisognose che non hanno di che sfamarsi.

Ebbene sì, in un Paese definito “civile”, le cui radici sono profondamente cristiane, la cui Carta Costituzionale riconosce e tutela la solidarietà tra i suoi principi fondamentali - Art. 2 Cost.: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale – sapere che c’è gente costretta a cercare del cibo ancora commestibile nei cassonetti dell’immondizia è proprio un delitto, ma è anche, purtroppo, una triste realtà quotidiana, persino nei centri più piccoli.

Eppure ogni giorno vengono buttate via tonnellate e tonnellate di cibo, per miliardi di euro, in spregio a chi ogni giorno muore di fame.

La crisi economica, che ha reso più ricco chi già lo era e più povero chi già viveva di stenti, ha determinato l’insorgenza di una situazione emergenziale che merita da parte delle istituzioni primaria attenzione. Diversamente, le istituzioni non hanno alcuna ragion d’essere.

È lapalissiano, peraltro, che lo spreco alimentare, oltre alla questione etica, pone anche un problema di produzione di rifiuti. Si rileva, infatti, che un’abnorme quantità di rifiuti organici derivi proprio dall’eliminazione dal circuito di vendita di prodotti alimentari non più commercializzabili ovvero rimasti invenduti, ma ancora perfettamente commestibili.

A conferma di ciò, prima di entrare nel merito della proposta di legge, è opportuno un breve cenno al decreto direttoriale del 7 ottobre 2013, con cui il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha adottato il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti, al fine di ottenere un quadro più completo ed esaustivo circa la stretta connessione tra il fenomeno dell’eliminazione di generi alimentari ancora commestibili dal circuito commerciale e produzione di rifiuti.

Invero, l’adozione del Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti è avvenuta nel rispetto della Direttiva 2008/98/CE, direttiva quadro sui rifiuti, recepita dall’Italia nel dicembre 2010, che introduce l’obbligo, per gli Stati membri, di elaborare programmi di prevenzione dei rifiuti incentrati sui principali impatti ambientali e basati sulla considerazione dell’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali. La direttiva stabilisce che gli Stati membri adottino programmi di prevenzione dei rifiuti fissando specifici obiettivi. Lo scopo di tali obiettivi e misure è di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.

Tra le linee guida e le misure elaborate dalla Commissione Europea, ai fini della realizzazione di un programma di prevenzione, in ordine al tema che qui ci occupa, la Misura II, relativa alla distribuzione delle eccedenze alimentari della grande distribuzione organizzata, prevede: “Nella fase di distribuzione viene prodotta una notevole quantità di rifiuti rispetto alla quale emergono ampi margini di riduzione. Con riferimento alla grande distribuzione, due categorie rilevanti di rifiuti prodotti possono essere individuate negli scarti alimentari e nei rifiuti da imballaggio. I rifiuti alimentari nella distribuzione sono spesso legati alla gestione del magazzino. Si tratta soprattutto di prodotti invenduti prossimi alla data di scadenza e di prodotti che presentano un imballaggio danneggiato. L’accorciamento della catena di distribuzione contribuisce certamente alla riduzione di questi

rifiuti. Gli alimenti non deteriorati e non ancora giunti a scadenza possono essere intercettati prima che diventino rifiuti ed essere utilmente distribuiti a mense sociali o ai “supermercati della solidarietà”. L'azione persegue un importantissimo fine sociale e contemporaneamente soddisfa anche l'obiettivo di ridurre i quantitativi di rifiuti prodotti.

Per cui, andando con ordine, la *ratio* normativa, della nuova legge che si propone di introdurre in Calabria, consiste nel predisporre uno strumento utile ad arginare, quanto più possibile, il fenomeno delle eccedenze alimentari che finiscono tra i rifiuti, recuperandole in favore di chi ne ha bisogno e, in particolare, di chi ogni giorno non ha la certezza di potersi sfamare.

Per elaborare uno strumento utile al raggiungimento dello scopo indicato, bisogna partire dalla consapevolezza che esistono diverse organizzazioni di volontariato che ogni giorno recuperano e distribuiscono cibo, donato per lo più dalla grande distribuzione; si tratta di cibo “ancora buono”, che viene somministrato attraverso mense per i poveri e altre formule utili ad assicurare un pasto a chi ne ha bisogno (si pensi, ad esempio, al Banco Alimentare).

Aiutare concretamente tali organizzazioni no profit è doveroso, non solo attraverso contributi economici, ma anche attraverso strumenti paralleli che provino ad arrivare capillarmente alle persone bisognose, a prescindere dal fatto che esista o meno su di un determinato territorio una organizzazione no profit dedicata al recupero e distribuzione di cibo agli indigenti.

Dunque, il metodo per arginare il fenomeno, anche a sostegno delle organizzazioni di volontariato che fanno da intermediari, è intervenire direttamente, senza intermediari, nei confronti di coloro che necessitano di alimenti, offrendo un'altra opportunità, soprattutto in quei territori, magari di piccolissime dimensioni, dove il volontariato è meno presente o del tutto assente.

Ed è evidente che non si può chiedere un sacrificio ancora maggiore a chi già opera gratuitamente per fare del bene.

Quindi, intervenire direttamente significa individuare le persone bisognose, anche attraverso l'ausilio dei servizi sociali, e metterle in condizione di recarsi personalmente, nei punti vendita al dettaglio di generi alimentari, a prelevare gratuitamente il cibo ancora buono ma in eccedenza per il mercato, per un limite di spesa massimo che la presente proposta di legge va a stabilire al fine di evitare elusioni o comunque un uso distorto della legge stessa.

Le eccedenze alimentari, cui la presente proposta di legge fa riferimento, sono costituite da cibo ancora buono, che però diverrebbe rifiuto perché rimasto invenduto ovvero perché non idoneo ad essere commercializzato, ma comunque perfettamente commestibile.

Per consentire la loro facile individuazione, i prodotti alimentari ancora buoni, ma non commercializzabili o rimasti invenduti, devono quindi essere contrassegnati (ad esempio con un codice a barre in evidenza o un bollino colorato) ed essere lasciati negli scaffali ovvero disposti in appositi scaffali ove esporre solo prodotti da destinare alla spesa solidale. Così disposti e contrassegnati, i prodotti vengono, quindi, prelevati da coloro che hanno ottenuto dalla Regione, la “Carta Solidale”, cioè una tessera con banda magnetica che ne identifica il titolare, consentendogli di prelevare i prodotti contrassegnati, per il limite di spesa quotidiana fissato dalla legge, direttamente dagli scaffali e passare dalla cassa affinché i prodotti possano essere scaricati e risultare quindi ceduti a titolo di donazione, con tutto ciò che ne consegue in termini fiscali per il donatore.

Posto l'obiettivo che si intende raggiungere, cioè affiancare il volontariato e arrivare capillarmente a chi ha bisogno, si noterà facilmente che gli obiettivi consequenziali raggiungibili saranno molti di più.

Infatti, sebbene sarebbe forse più semplice stabilire un contributo in denaro da elargire nei confronti di chi ha bisogno, non si ritiene la strada più efficiente per garantire che tutti, tutti i giorni, abbiano di che sfamarsi.

Si pensi, ad esempio, all'ormai diffuso fenomeno del "gamblerismo", cioè il gioco d'azzardo nel suo aspetto patologico, spesso conseguenza proprio delle difficoltà economiche, che vede persone già in grandi difficoltà dissipare nel gioco le poche risorse rimaste, anziché nell'acquisto di generi di prima necessità, per sé e per i propri familiari.

Con un contributo in alimenti, si è certi, invece, di aver aiutato qualcuno a portare a tavola ciò che, probabilmente, non avrebbe portato a fronte di un contributo in denaro.

Altro obiettivo di non poco conto, tutt'altro, è l'incidenza che tale normativa certamente avrà sullo smaltimento dei rifiuti organici, sulla evidente riduzione dei costi a fronte di minori volumi da smaltire.

Allo stesso tempo, si consentirà a chi ha donato derrate ancora buone, ma non commercializzabili o rimaste invendute, di fruire della normativa fiscale in vigore e relativa alla donazione di alimenti alle ONLUS.

Su questo punto è necessaria una specificazione.

In Italia la Legge n. 155/2003 – "Disciplina della Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale", cd. "Legge del Buon Samaritano", prescrive: "Art. 1. - 1. Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparate, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti." Primo punto fermo, dunque, è che le organizzazioni, di cui alla legge indicata, "sono equiparate, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali".

Tale norma del 2003 ha semplificato incredibilmente le procedure burocratiche relative alla cessione di alimenti a titolo di gratuito, equiparando le ONLUS al consumatore finale, così che alle stesse venga garantita la cessione di prodotti in corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo.

Ed infatti, la normativa introdotta a livello nazionale, al fine di favorire la donazione di alimenti, è stata accolta con grande favore sia dai soggetti donatori, in particolare le imprese di produzione e scambio di prodotti alimentari, che dalle ONLUS dedite a tali attività, ma è evidente che con il passare del tempo alcuni accorgimenti potrebbero risultare fondamentali per sempre una migliore applicazione della *ratio* normativa, in primis un ampliamento della platea dei soggetti beneficiari.

Infatti, a ben vedere, le ONLUS sono soggetti che, seppur equiparati per legge ai consumatori finali, non "consumano" di fatto i prodotti recuperati dalle donazioni, ma li distribuiscono a chi ne ha bisogno. Pertanto, è evidente che il soggetto finale reale che tutta la normativa intende tutelare è chi di fatto consumerà gli alimenti donati grazie alla distribuzione operata dalle ONLUS.

Il soggetto chiamato a tutelare il prodotto donato è, quindi, il donatore, sul quale ricadono diritti ed obblighi a fronte della donazione stessa.

Di conseguenza è chiaro che se non vi fossero intermediari, come le ONLUS, la normativa di settore dovrebbe comunque applicarsi integralmente in capo ai donatori, i quali rimangono obbligati a cedere un prodotto "buono", ma rimangono al contempo titolari di diritti derivanti dalla donazione, in particolare diritti di natura fiscale.

Peraltro, è doveroso precisare, che pochi giorni fa la Camera ha approvato una proposta di legge finalizzata a ridurre lo spreco alimentare e non, che all'art. 1 sostituisce l'art. 1 della legge del Buon Samaritano, ampliando la platea dei soggetti donatori (*Art. 1. (Distribuzione di prodotti alimentari e di altro genere a fini di solidarietà sociale). 1. Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché le farmacie e le parafarmacie, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i negozi di vendita al dettaglio, gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, i comitati di cui all'articolo 39 del codice civile e i comuni che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, di prodotti per l'igiene o la pulizia della casa o della persona, di abbigliamento, di giocattoli e di*

farmaci sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai prodotti destinati all'alimentazione e all'igiene degli animali).

Tra le norme fiscali di riferimento, ad esempio, l' art. 13 comma 2 del D. Lgs. 460/97 prescrive: "Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."

Vediamo, ancora, cosa prescrive il comma 15 dell'art.6 della legge 133 del 13 maggio 1999 (Esenzione IVA per i prodotti donati alle ONLUS): "I prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi simili nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti indicati nell'articolo 10, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa, si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto." Tale disposizione consente al soggetto donatore di detrarre l'imposta pagata sui prodotti acquistati.

Anche la Proposta di Legge approvata alla Camera, cui innanzi si accennava, introduce norme su di una fiscalità di vantaggio volta ad incentivare i soggetti donatori.

Ebbene, anche nel caso in cui non fossero i soggetti indicati nell'articolo 10, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 a ritirare i prodotti alimentari non più commercializzabili, ma direttamente i fruitori finali, l'esenzione dall'IVA e tutta la normativa fiscale di riferimento, resterebbe comunque un diritto in capo ai donatori, proprio in virtù dello spirito della norma che vuole premiare il donatore e favorire, in questo modo, il recupero di generi alimentari a fini di solidarietà sociale, evitando che gli stessi diventino rifiuti.

Posto, dunque, che non v'è motivo di discostarsi dalle previsioni normative nazionali di riferimento, proprio perché la *ratio* delle stesse non muta cambiando il soggetto che materialmente recupera il cibo invenduto "ancora buono" e coincidendo, quest'ultimo, con chi versa in stato di bisogno (secondo i criteri stabiliti dal regolamento regionale che segue l'entrata in vigore della presente proposta di legge) si ritiene che anche nel caso di donazione diretta al consumatore finale reale, tutti i diritti e gli obblighi in capo al donatore rimangano intatti per come previsto dalla legge, eliminandosi soltanto il passaggio dall'intermediario-onlus (DONATORE → ONLUS → BENEFICIARIO ma anche DONATORE → BENEFICIARIO).

Detto ciò, è importante evidenziare che i prodotti alimentari, che possono essere legittimamente donati, sono quei prodotti perfettamente commestibili, in base a tutte le norme che regolamentano il settore, ma non commercializzabili o semplicemente rimasti invenduti.

A tal uopo si ritiene, altresì, utile precisare cosa si intende per Termine Minimo di Conservazione (TMC) e cosa per "data di scadenza".

Il "termine minimo di conservazione" consiste nella data fino alla quale, in adeguate condizioni di conservazione, il prodotto conserva le sue proprietà.

Si tratta di una delle informazioni richieste dall' art. 9 del Regolamento UE n. 1169/2011, che deve essere espressa con la formula "da consumarsi preferibilmente entro il" o "entro fine", a seconda che, rispettivamente, venga indicato il giorno oppure un altro periodo.

La "data di scadenza" è, invece, la data entro la quale il prodotto deve essere consumato; viene espressa con la formula "da consumarsi entro", alla quale fa seguito l'indicazione della data oppure, nell'etichetta, dove si trovi la data. Tale data consiste, nell'ordine, in: giorno, mese ed anno.

L' art. 24 del Regolamento UE n. 1169/2011 ha precisato che la "data di scadenza" riguarda prodotti alimentari molto deperibili che, pertanto, comporterebbero, anche dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute. Pertanto trascorsa la data di scadenza, l'alimento è considerato "a rischio" e – ai sensi dell' art. 14 del Regolamento CE n. 178/2002 - non può rimanere - oppure essere immesso - in commercio.

Una migliore specificazione in ordine al significato e al destino del prodotto alimentare con TMC è pervenuta dalla Corte di Giustizia Europea che, nel caso Müller (Corte Giustizia UE, sez. V, 13 marzo 2003, n. 229 - Müller c. Unahmbanger Verwaltungssenat im Land – in Dir. comunitario e scambi internaz. 2003, 554), ha precisato che il prodotto alimentare con TMC scaduto può essere legittimamente in commercio e che la disciplina degli alimenti che versano in tale circostanza non rientra nell'intervento di armonizzazione operato dalla Direttiva 2000/13/CE, così che compete agli Stati membri decidere eventualmente - e comunque nel rispetto peraltro dei limiti imposti agli interventi non armonizzati dall'art. 18 della stessa Direttiva - come disciplinare gli alimenti con termine minimo di conservazione scaduto.

Quindi la Corte legittima il commercio di alimenti con TMC superato, demandando agli Stati membri la disciplina della commercializzazione di tali alimenti, precisando, quindi, entro quanto tempo possono rimanere sul mercato e, cioè, come precisare la data di scadenza reale (perché di questo si tratta).

In Italia, la Corte di Cassazione ha chiarito la differenza tra "prodotto scaduto" e "cattivo stato di conservazione", precisando che non v'è coincidenza tra le due definizioni e non vi è, pertanto, un divieto di vendere tali alimenti dopo la scadenza del "termine minimo di conservazione", come, diversamente, è invece previsto per la "data di scadenza" dall'art. 10bis D.lgs. n. 109/92.

Nonostante ciò, però, il consumatore finale è poco disposto a pagare un prodotto prossimo alla scadenza o almeno non lo preferisce, neanche a prezzi ribassati.

Infatti, sebbene tale legittimazione abbia dato luogo alla nascita di punti vendita di prodotti con termine minimo di conservazione prossimo o addirittura superato, in cui i prezzi di vendita sono decisamente più bassi rispetto a quelli praticati normalmente, ciò non è bastato a ridurre significativamente il fenomeno del cibo buono che diventa rifiuto, quindi lo spreco alimentare nel suo complesso, permanendo una drammatica situazione che vede milioni di persone riversarsi in strada presso i cassonetti dell'immondizia a cercare qualcosa da mangiare.

In Grecia, lo scorso anno, al fine di contrastare la crisi economica, le autorità nazionali competenti hanno autorizzato i supermercati a vendere - a prezzi ribassati ed entro un periodo limitato - generi alimentari dopo il TMC, cioè prodotti non deperibili che comunque devono essere sistemati su appositi scaffali e opportunamente segnalati.

L'iniziativa di cui sopra si è rivolta ad un pubblico di consumatori non individuati, ma genericamente a tutti, proprio per il notorio stato di crisi che la Grecia ha vissuto.

Tant'è vero che gli alimenti, seppur scaduti, venivano venduti a prezzi ribassati ad un pubblico generico di consumatori, a differenza di ciò che si vuole proporre in Calabria, cioè donare alimenti ancora buoni solo a chi ne ha davvero bisogno, togliendo dalla strada chi si vede costretto a rovistare nei cassonetti e, al contempo, evitare o comunque ridurre significativamente l'oltraggioso fenomeno del cibo buono che diventa rifiuto.

Si pensi che in Francia, pochi mesi fa, è stata approvata una legge nazionale per cui buttare cibo buono è reato. La legge si rivolge, in particolare, alla grande distribuzione, supermercati con oltre 400 mq di superficie, proprio per contrastare con forza questo dramma per cui da un lato c'è gente che non ha nulla da mangiare e dall'altro ci sono tonnellate all'anno di cibo buono che finisce nella spazzatura.

In Italia, oltre alla legge su citata, cd. Legge del Buon Samaritano, vi sono leggi regionali che disciplinano la donazione degli alimenti con TMC superato, o comunque alimenti invenduti e/o non più commercializzabili, favorendone la cessione alle organizzazioni no profit, ma anche la proposta di legge approvata alla Camera e su richiamata prescrive:

“Art. 3. (Termine minimo di conservazione). 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis. È consentito effettuare le cessioni di prodotti alimentari invenduti, il cui termine minimo di conservazione sia superato da un tempo non superiore a trenta giorni, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, per soli fini benefici o per il sostegno vitale di animali, purché sia indicato il tempo utile di consumo».”

Tra le leggi regionali, si pensi invece, ad esempio, alla **L.R. 12/07 della Regione Emilia Romagna** che all'art. 1 fissa i principi dell'intervento normativo regionale, così sancendo: “ART. 1 (Finalità) 1. La Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove l'attività di solidarietà e beneficenza svolta dagli enti no profit impegnati nel recupero, dalle aziende della media e grande distribuzione organizzata, della ristorazione collettiva e della produzione, delle eccedenze alimentari per la loro redistribuzione ai soggetti che assistono persone in stato di indigenza.”

In Calabria vi sono due proposte di legge, **la PL 292/IX e la PL 27/X**, che hanno lo scopo di introdurre una disciplina relativa alla raccolta e distribuzione di eccedenze alimentari, rivolgendosi agli enti non profit e disciplinando gli interventi regionali volti a sostenere le iniziative di tali enti.

Posto che certamente è fondamentale disciplinare il più possibile la materia, per la sua primaria importanza, senza lasciare nulla al caso, è altrettanto vero che sono numerose le organizzazioni dedite al recupero delle eccedenze alimentari da redistribuire ai bisognosi (tra tutte, proprio il Banco Alimentare) e che, forse, **sarebbe opportuno intervenire proprio in aiuto e a supporto di queste**, non solo con contributi economici.

Ogni giorno tonnellate di cibo invenduto vengono buttate, pur trattandosi di cibo perfettamente commestibile, si pensi al cibo già cotto nei reparti gastronomia dei grandi supermercati, o a prodotti con TMC prossimo alla scadenza che nessuno ha più intenzione di acquistare, o alle tonnellate di frutta e verdura, e a tantissimi altri esempi ancora.

Con la Carta Solidale, che la presente proposta di legge intende introdurre, si dà la possibilità a chiunque versi in condizioni di indigenza di approvvigionarsi di alimenti direttamente nel punto vendita, gratuitamente, ma si scongiura anche il rischio di veder buttato cibo buono, semplicemente invenduto, a fronte di un'emergenza alimentare che, nel 2015, è un fenomeno di una gravità inaudita.

Per quanto concerne il regolamento attuativo, si auspica di addivenire all'elaborazione di un percorso celere ed efficiente, finalizzato a ridurre costi e tempi burocratici e a favorire quanto più possibile l'individuazione di soggetti beneficiari, ma al contempo di non appesantire i donatori con eccessivi adempimenti burocratici.

Per cui, al fine di rendere il procedimento efficiente, si ritiene che la domanda possa essere redatta su apposito modulo reso disponibile online sul sito ufficiale del Consiglio Regionale, scaricabile e stampabile ed essere inviata telematicamente a mezzo posta elettronica certificata, anche tramite il Comune di residenza del richiedente, ovvero a mezzo raccomandata a/r al Dipartimento competente.

Alla domanda deve essere allegato il documento di identità del richiedente, lo stato di famiglia e il modello ISEE, nonché eventuale dichiarazione dei servizi sociali attestante la condizione di povertà grave e stato di bisogno del richiedente.

La domanda è valutata dal Dipartimento sulla base della corrispondenza tra documentazione richiesta e documentazione inviata, con possibilità di chiedere opportuna integrazione qualora vi siano omissioni. In caso di rigetto della domanda, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato.

È opportuno che vi sia sinergia e una costante interlocuzione tra Regione e servizi sociali comunali, al fine di verificare le reali condizioni dei richiedenti, sia prima che dopo il rilascio della Carta Solidale, ma anche per individuare soggetti potenziali beneficiari che potrebbero non essere venuti a conoscenza dell'esistenza del beneficio.

La Carta è inviata a mezzo racc. a/r presso l'indirizzo appositamente indicato dal richiedente sul modulo di domanda, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il rigetto viene comunicato negli stessi termini ed è adeguatamente motivato.

La Carta è nominale e alla stessa viene applicato un codice numerico progressivo, per cui l'eventuale smarrimento deve dare luogo ad apposita denuncia presso le autorità competenti. Copia della denuncia di smarrimento è inviata prontamente al Dipartimento regionale, anche unitamente a nuova domanda, in tal caso senza necessità di allegati. La Carta smarrita viene bloccata e sostituita con altra a cui viene applicato un nuovo codice identificativo.

Ricevuta la Carta Solidale il beneficiario può recarsi all'occorrenza presso i punti vendita, di cui alla presente legge, e ritirare i prodotti alimentari adeguatamente segnalati (a mezzo bollino ovvero a mezzo codice a barre) fino ad un ammontare complessivo di spesa quotidiana pari nel massimo ad € 5,00 per ogni componente del nucleo familiare. Tale budget virtuale verrà calcolato direttamente alla cassa, che quindi verrà munita di apposito programma in grado di riconoscere il titolare della Carta solidale, il budget di spesa consentito e i prodotti ceduti gratuitamente, cosicché il donatore potrà beneficiare della normativa fiscale di settore, nonché fornire idonea documentazione comprovante la cessione gratuita dei beni anche agli eventuali fornitori a cui dovrebbe consegnare il reso (prodotto invenduto).

Ciò posto, ritenuta la presente proposta in linea con la normativa, la giurisprudenza e gli obiettivi nazionali ed europei in materia di spreco alimentare, posto che, certamente, in sede di predisposizione del regolamento attuativo, la Giunta regionale andrà a specificare i criteri di applicazione della legge, al fine di facilitare le operazioni di cessione gratuita dei prodotti e favorire quanto più possibile la donazione di alimenti invenduti e/o non commercializzabili ai soggetti che ne hanno bisogno, si ritiene che il presente intervento normativo sia oltremodo urgente, per tutti i motivi sopra argomentati, ma soprattutto per rispondere alla domanda che ci siamo posti all'inizio: *c'è cibo in eccedenza, "perché dovrebbe esserci qualcuno che muore di fame?"*

RELAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

La presente proposta di legge reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Infatti, la "Carta Solidale", cioè la tessera con banda magnetica sarà ceduta al beneficiario dopo la corresponsione dell'esatto importo del costo della stessa.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo : Legge regionale “Interventi finalizzati alla Spesa Solidale”

La proposta di legge regionale, nel suo complesso, ai sensi dell'art.39 dello Statuto, non implica nessun onere finanziario per l'amministrazione, per come previsto nell'articolo 8 della proposta medesima. Con la proposta di legge si propone di introdurre in Calabria uno strumento utile ad arginare, quanto più possibile, il fenomeno delle eccedenze alimentari che finiscono tra i rifiuti, recuperandole in favore di chi ne ha bisogno e, in particolare, di chi ogni giorno non ha la certezza di potersi sfamare. La “Carta Solidale”, cioè la tessera con banda magnetica prevista dall'art. 1, sarà ceduta al beneficiario dopo la corresponsione dell'esatto importo del costo della stessa senza alcun onere economico – finanziario aggiuntivo per la Regione.

La **tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotta dall'attuazione del provvedimento.

Nella *colonna 1* va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella *colonna 2* si descrive con precisione la spesa

Nella *colonna 3* si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d'investimento”

Nella *Colonna 4* si individua il carattere temporale della spesa: A “annuale”, P “Pluriennale”.

Nella *colonna 5* si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Spesa nessuna			€ 0
2	Spesa nessuna			€ 0
3	Spesa nessuna			€ 0
4	Spesa nessuna			€ 0
5	Spesa nessuna			€ 0
6	Spesa nessuna			€ 0
7	Spesa nessuna			€ 0
8	Spesa nessuna			€ 0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non siano determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 la U.P.B. e/ Capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente (8.1.01.01.) di parte capitale (8.1.01.02);
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta ad U.P.B. inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

n. UPB/Capitolo	Anno 2015	Anno 201...	Anno 201...	Totale
.....				
Totale				

Presidente Gruppo Consiliare "Misto"
Fausto Orsinarso

